



Anno 2024

Tit.

Cl.

Fasc.

N. Allegati

**Oggetto: Elezioni del Rettore dell'Università degli Studi
dell'Insubria per il sessennio 1° novembre 2024 - 31
ottobre 2030**

IL DECANO DEL CORPO ACCADEMICO

Premesso che:

- con Decreto 2 agosto 2018, n. 578, il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ha nominato il prof. Angelo Tagliabue Rettore dell'Università degli Studi dell'Insubria, per la durata di sei anni a decorrere dal 1° novembre 2018;
- l'art. 15 dello Statuto di Ateneo e l'art. 17 del Regolamento generale di Ateneo disciplinano l'elezione del Rettore, stabilendo che le elezioni sono indette dal Decano del corpo accademico nel periodo 1° febbraio - 30 aprile, che nel mese di maggio vengono rese pubbliche le candidature e che nel periodo 1° luglio - 31 luglio si svolge l'elezione;
- l'art. 9 del Regolamento generale di Ateneo dispone che, per tutto ciò che attiene al regolare svolgimento delle elezioni di cui al Titolo III del Regolamento, è nominato l'Ufficio elettorale centrale che dura in carica 4 anni;

Visto il D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 "Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica";

Vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario";

Visto il D. Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 "Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n.190";



Via Ravasi, 2 - 21100 Varese (VA) - Italia

Tel. +39 033221 9034/9035/9044/9048/9052

Email: affari.generali@uninsubria.it - PEC: ateneo@pec.uninsubria.it

Web: www.uninsubria.it

P.I. 02481820120 - C.F. 95039180120

Chiaramente Insubria!

Si riceve su appuntamento



Richiamato lo Statuto di Ateneo, art. 15, in tema di elezione del Rettore;
Richiamato il Regolamento generale di Ateneo, Titolo III, Capo I e II in tema di elezioni e elezioni del Rettore;
Richiamato il decreto rettorale 31 gennaio 2022, n. 69, con il quale sono stati nominati i componenti dell'Ufficio Elettorale Centrale per il periodo 14 febbraio 2022 - 13 febbraio 2026;
Considerato opportuno avviare la procedura per l'elezione del Rettore per il sessennio 2024-2030;

DECRETA

Art. 1 - Indizione, calendario e quorum

Sono indette le elezioni del Rettore dell'Università degli Studi dell'Insubria per il sessennio 1° novembre 2024 - 31 ottobre 2030, articolate secondo il seguente calendario:

martedì 2 luglio 2024 1° votazione

giovedì 4 luglio 2024 eventuale 2° votazione

lunedì 8 luglio 2024 eventuale 3° votazione

giovedì 11 luglio 2024 eventuale ballottaggio tra i due
candidati che nella 3° votazione abbiano
conseguito il maggior numero di voti

Viene eletto il candidato che consegue, nelle prime tre votazioni, la maggioranza assoluta dei voti. La votazione è valida se vi partecipa la metà più uno degli aventi diritto.

Il calcolo del quorum, in entrambi i casi, terrà conto della ponderazione dei voti del personale dirigente e tecnico amministrativo, ai sensi dell'art. 15, comma 2 dello Statuto e dell'art. 17 comma 27 del Regolamento generale di Ateneo.

Se l'elezione non è avvenuta nelle prime tre votazioni, anche per il mancato raggiungimento del quorum di validità, si procede al ballottaggio tra i due candidati che nell'ultima votazione hanno conseguito il maggior numero di voti. Per la validità del ballottaggio non è previsto alcun quorum.

Art. 2 - Elettorato passivo e incompatibilità



L'elettorato passivo è riservato ai professori di ruolo di prima fascia a tempo pieno, in servizio in un Ateneo italiano, che assicurino un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima del collocamento a riposo.

Coloro che si trovano in regime di tempo definito devono impegnarsi per iscritto a optare per il tempo pieno, se eletti.

Ai sensi dell'art. 10 dello Statuto e dell'art. 8 del Regolamento Generale di Ateneo, il Rettore non può ricoprire i seguenti ruoli, cariche o incarichi:

- Direttore o Presidente di Scuola di specializzazione;
- componente del Consiglio direttivo di Scuola di specializzazione;
- incarico di natura politica o amministrativa;
- Rettore, componente del Consiglio di Amministrazione, del Senato Accademico, del Nucleo di Valutazione o del Collegio dei Revisori presso altre Università italiane, statali, non statali o telematiche;
- funzioni inerenti alla programmazione, al finanziamento e alla valutazione delle attività universitarie nel Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR) e nell'ANVUR;
- componente del Nucleo di Valutazione, del Collegio dei revisori, del Comitato Unico di Garanzia - CUG, della Consulta Ateneo territorio, del Collegio di disciplina dell'Università degli Studi dell'Insubria.

Qualora i candidati ricoprissero uno dei predetti ruoli, cariche o incarichi, devono impegnarsi per iscritto a far cessare le suddette situazioni di incompatibilità, in caso di elezione e per tutta la durata del mandato.

Non godono dell'elettorato passivo coloro che sono collocati in aspettativa ai sensi dell'art. 13 del D.P.R. 382/1980 e ai sensi dell'art. 7 comma 2 della L.240/2010.

Non godono dell'elettorato passivo coloro che sono collocati fuori ruolo.

Art. 3 - Elettorato attivo e ponderazione dei voti

L'elettorato attivo è attribuito, con riferimento alla data di svolgimento di ciascuna votazione, ai professori, ai ricercatori, anche a tempo determinato, ai rappresentanti degli studenti negli Organi di governo dell'Ateneo (Senato Accademico e Consiglio di Amministrazione), nei Consigli di Dipartimento e nella Scuola di Medicina e a tutto il personale dirigente e tecnico-amministrativo di ruolo anche a tempo determinato. Il voto del personale dirigente e tecnico-amministrativo è ponderato nella misura del venticinque



per cento rispetto al numero dei professori e ricercatori, anche a tempo determinato, ai sensi dell'art. 15, comma 2 dello Statuto e dell'art. 17 comma 27 del Regolamento generale di Ateneo.

Non godono dell'elettorato attivo i professori dell'Ateneo che svolgono attività presso altri Atenei ai sensi del comma 11 dell'art. 6 della L. 240/2010.

Art. 4 - Candidatura

Il candidato alla carica di Rettore deve presentare per iscritto:

- a. la candidatura debitamente sottoscritta, esprimendo l'indicazione, vincolante, del candidato alla carica di Prorettore vicario;
- b. il programma elettorale debitamente sottoscritto;
- c. l'accettazione espressa dal candidato alla carica di Prorettore vicario;
- d. il curriculum vitae del candidato Rettore e del candidato Prorettore vicario, debitamente sottoscritti;
- e. la dichiarazione di impegno a optare per il tempo pieno, se eletto, relativamente ai soli candidati alle cariche di Rettore e di Prorettore vicario che si trovino in regime a tempo definito;
- f. la dichiarazione di insussistenza delle cause di incompatibilità richiamate dall'art. 10 dello Statuto e art. 8 del Regolamento Generale di Ateneo, oppure l'impegno a far cessare tali cause, se eletto;
- g. la dichiarazione di non essere collocato in aspettativa ai sensi dell'art. 13 del D.P.R. 382/1980 e ai sensi dell'art. 7 della L. 240/2010;
- h. la dichiarazione di non essere collocato fuori ruolo;
- i. la dichiarazione di non essere stato sospeso dal servizio a seguito di procedimento penale o disciplinare, neanche cautelativamente;
- j. la dichiarazione di non versare in alcuna situazione di inconfiribilità e incompatibilità prevista dal D. Lgs. 39/2013 "Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n.190".

Il Prorettore vicario deve essere individuato tra i professori di prima fascia incardinati nella sede diversa da quella del candidato Rettore, individuata sulla base della sede legale del Dipartimento di appartenenza indicata nel relativo decreto istitutivo. Il



candidato alla carica di Prorettore deve possedere e dichiarare i medesimi requisiti soggettivi del candidato Rettore.

Le candidature alla carica di Rettore devono essere presentate al Decano entro il termine perentorio delle ore 12.00 di lunedì 6 maggio 2024, utilizzando il facsimile allegato al presente decreto, secondo una delle seguenti modalità:

- consegna a mano presso l'Ufficio Archivio generale, in via Ravasi n. 2 - Varese, nei seguenti orari e giorni di apertura al pubblico (lunedì, martedì, giovedì, venerdì: dalle 9.30 alle 12.00; mercoledì: dalle 14.00 alle 16.00), previo appuntamento da richiedere via mail all'indirizzo affari.generali@uninsubria.it oppure
- a mezzo PEC all'indirizzo ateneo@pec.uninsubria.it a partire da un indirizzo pec intestato personalmente al candidato. La candidatura e tutti i documenti alla stessa allegati per i quali è richiesta la firma autografa in ambiente tradizionale dovranno essere firmati digitalmente nel formato CADES o PAdES. La pec dovrà pervenire alla casella istituzionale entro la scadenza sopra indicata (ore 12.00 di lunedì 6 maggio 2024).

Alla domanda dovrà essere allegata copia di documento di identità in corso di validità dei candidati alla carica di Rettore e di Prorettore vicario.

La pubblicazione delle candidature, dei curricula e dei programmi elettorali verrà effettuata sul sito web di Ateneo, entro venerdì 10 maggio 2024.

Nel giorno di svolgimento delle votazioni e nelle 24 ore precedenti le elezioni, è vietata qualsiasi forma di campagna elettorale.

Art. 5 - Pubblicazione elenchi degli aventi diritto al voto

La pubblicazione degli elenchi degli aventi diritto al voto verrà effettuata sul sito web di Ateneo entro le ore 12.00 di venerdì 21 giugno 2024. Ricorsi avverso tali elenchi possono essere presentati per iscritto, entro le ore 12.00 di mercoledì 26 giugno 2024, al Decano che decide tempestivamente dandone comunicazione agli interessati.

Art. 6 - Seggi elettorali e disposizioni sulle operazioni di voto

Sono costituiti i seguenti seggi elettorali



- SEGGIO N.1, Varese, Via Ravasi 2
- SEGGIO N.2, Como, Via Sant'Abbondio, 12

I seggi resteranno ininterrottamente aperti dalle ore 9.00 alle ore 17.00.

Presso il seggio n. 1 esercitano il diritto di voto:

- i professori e i ricercatori afferenti al Dipartimento di Biotecnologie e Scienze della Vita, al Dipartimento di Economia, al Dipartimento di Medicina e Chirurgia, al Dipartimento di Medicina e Innovazione Tecnologica e al Dipartimento di Scienze Teoriche e Applicate;
- i rappresentanti degli studenti eletti nei Consigli dei Dipartimento sopra citati, nella Scuola di Medicina, nel Senato Accademico e nel Consiglio di Amministrazione per la sede di Varese;
- il personale dirigente e il personale tecnico amministrativo di ruolo delle sedi di Varese e Busto Arsizio;

Presso il seggio n. 2 esercitano il diritto di voto:

- i professori e i ricercatori afferenti al Dipartimento di Diritto, Economia e Culture, al Dipartimento di Scienza e Alta Tecnologia e al Dipartimento di Scienze Umane e dell'Innovazione per il Territorio;
- i rappresentanti degli studenti eletti nei Consigli di Dipartimento sopra citati, nel Senato Accademico e nel Consiglio di Amministrazione per la sede di Como;
- il personale dirigente e il personale tecnico amministrativo di ruolo della sede di Como.

Con successivo decreto, il Decano provvederà alla nomina dei componenti delle Commissioni elettorali assegnate ai due seggi nonché dei relativi supplenti.

Ciascun elettore potrà esercitare il proprio diritto di voto presso il seggio al quale è iscritto. L'elettore potrà votare presso l'altro seggio esclusivamente previa richiesta da inviare a mezzo mail (all'indirizzo affari.generali@uninsubria.it a partire dall'indirizzo mail personale istituzionale nome.cognome@uninsubria.it) entro e non oltre le ore 9.00 del giorno precedente ogni votazione. Per la terza votazione prevista di lunedì, il termine cadrà il venerdì precedente.

Gli elettori fisicamente impediti potranno esprimere il loro voto con l'assistenza di un familiare o di altro elettore dell'Università liberamente scelto; l'impedimento non evidente può essere dimostrato con certificato rilasciato da medico provinciale,



ufficiale sanitario o medico condotto; nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di una persona.

Art. 7 - Voto a distanza

Gli elettori impossibilitati a recarsi presso i seggi elettorali per motivate e oggettivamente non rinviabili esigenze di servizio, potranno chiedere di esercitare il diritto di voto a distanza.

A tale scopo l'elettore dovrà presentare all'Ufficio Organi, convenzioni e rapporti con il servizio sanitario, entro le ore 12.00 del 26 giugno 2024, una motivata e documentata istanza scritta indirizzata al responsabile del procedimento, accompagnata da una dichiarazione del responsabile della struttura di appartenenza (Direttore di Dipartimento per il personale docente, per i ricercatori e per gli studenti, Direttore Generale per il personale tecnico-amministrativo) che attesti le non rinviabili esigenze istituzionali che tratterranno l'elettore fuori sede per una o più delle giornate in cui si svolgeranno le votazioni. Il responsabile del procedimento curerà la tempestiva consegna all'elettore di quanto necessario (una o più schede elettorali debitamente vidimate e un congruo numero di buste) per esercitare il diritto di voto. L'elettore potrà esprimere il voto facendo pervenire all'Ufficio Archivio generale di Ateneo, entro le ore 12.00 del giorno antecedente ciascuna votazione (per la terza votazione prevista di lunedì, il termine cadrà il venerdì precedente), la busta fornita dal responsabile del procedimento, chiusa e da lui controfirmata sui lembi di chiusura, contenente:

- la scheda elettorale ripiegata;
- copia debitamente sottoscritta in originale del proprio documento di identità, in corso di validità.

Le buste verranno conservate a cura e sotto la responsabilità del responsabile del procedimento, per essere poi consegnate al presidente della commissione scrutinatrice il giorno dello scrutinio.

Ove la busta non fosse sigillata e controfirmata ovvero non contenesse il documento di identità sottoscritto dall'elettore, la scheda verrà annullata.

La richiesta di esercizio del diritto di voto a distanza dovrà essere presentata utilizzando il facsimile allegato al presente decreto. La richiesta potrà essere presentata tramite mail all'indirizzo *affari.generali@uninsubria.it* a partire dall'indirizzo mail personale istituzionale *nome.cognome@uninsubria.it*.

Si raccomandano gli elettori interessati ad esercitare il voto a distanza di inviare la richiesta il prima possibile, senza attendere



la scadenza sopra indicata, in particolare qualora la sede dalla quale sarà espresso il voto si trovi all'estero.

Art. 8 - Operazioni di scrutinio

Le operazioni di scrutinio si svolgeranno nella giornata immediatamente successiva a ciascuna votazione. Lo scrutinio è pubblico e avverrà a cura di una Commissione composta dai presidenti di seggio assistiti da uno o più funzionari designati dal Direttore Generale.

Art. 9 - Proclamazione e trasmissione al Ministero per la nomina

Il Decano proclama l'esito delle votazioni dandone adeguata pubblicità, entro i tre giorni successivi alla chiusura dei seggi, mediante pubblicazione all'Albo dell'Università e sul sito web di Ateneo. Provvede quindi a darne comunicazione al Ministero per l'emanazione del decreto ministeriale di nomina.

Art. 10 - Rinvio a disposizioni generali

Per tutto quanto non precisato nel presente decreto rettorale si applicano le norme dello Statuto e del Regolamento generale di Ateneo.

Art. 11 - Trattamento dei dati personali

I dati personali forniti in relazione alla presente procedura di selezione sono trattati in conformità al Regolamento Generale per la Protezione dei Dati - Regolamento UE 2016/679 e al Decreto Legislativo n. 196/2003 e s.m.i. "Codice in materia di protezione dei dati personali", esclusivamente per le finalità e per gli adempimenti di gestione della presente procedura selettiva e dell'eventuale procedimento di designazione così come dettagliato nell'allegata informativa.

Art. 12 - Responsabile del procedimento

La Responsabile del procedimento (art. 5 della Legge n. 241/1990) è la dott.ssa Francesca Colombo - Responsabile del Servizio Affari generali.

Per informazioni: Ufficio Organi, convenzioni e rapporti con il servizio sanitario: tel. 0332/219048 - 9035 - 9034 - 9052, e-mail: affari.generali@uninsubria.it



Art. 13 - Pubblicità

Il presente decreto è reso pubblico a tutto il personale dell'Ateneo e alle altre Università italiane.

L'Ufficio Organi, convenzioni e rapporti con il servizio sanitario è incaricato dell'esecuzione del presente provvedimento, che verrà registrato nel Repertorio generale dei decreti.

Varese, *data della firma digitale*

IL DECANO DEL CORPO ACCADEMICO
(Prof.ssa Nicoletta Sabadini)
firmato digitalmente

Responsabile del Procedimento Amministrativo (L. 241/1990): Dott.ssa
Francesca Colombo
Tel. +39 0332 219048 - francesca.colombo@uninsubria.it